



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Regolamento di Polizia Urbana

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. Finalità
- Articolo 2. Oggetto e applicazione
- Articolo 3. Definizioni
- Articolo 4. Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 5. Vigilanza
- Articolo 6. Sanzioni

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Articolo 7. Comportamenti vietati
- Articolo 8. Altre attività vietate
- Articolo 9. Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 10. Rifiuti
- Articolo 11. Sgombero neve

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Articolo 12. Modalità di impiego di antiparassitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli
- Articolo 13. Accensione delle stoppie, degli sterpi, del seccume e debbi, nei boschi e nelle campagne.
- Articolo 14. Giochi pirici e "Seime"
- Articolo 15. Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Articolo 16. Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili
- Articolo 17. Detenzione di combustibili in casa di abitazione od altri edifici
- Articolo 18. Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e negli scantinati

SEZIONE III – NORME DI TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLE PERSONE

- Articolo 19. Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
- Articolo 19bis. Divieto di fumo
- Articolo 20. Manutenzione dei muri, dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici.
- Articolo 21. Manutenzione di aree di pubblico transito.
- Articolo 22. Segnalazione e riparazione di opere di costruzione.
- Articolo 23. Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi.
- Articolo 24. Innaffiamento di marciapiede, modalità a tutela della pubblica incolumità.
- Articolo 25. Custodia dei bambini e delle persone incapaci – divieto di far trasportare oggetti non proporzionati all'età o alle forme del mezzo trasportante.
- Articolo 26. Indicazione degli scavi aperti sul suolo pubblico. Depositi di materiale.
- Articolo 27. Collocamento di addobbi, festoni, lumi, ecc.
- Articolo 28. Animali pericolosi – custodia di animali in transito.
- Articolo 29. Collocamento di cartelli e di iscrizioni
- Articolo 30. Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Articolo 31. Bestie macellate e trasporti di carni



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



- Articolo 32. Carico e scarico delle merci
- Articolo 33. Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Articolo 34. Manutenzione delle facciate e degli edifici
- Articolo 35. Tende su facciate di edifici.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Articolo 36. Divieti
- Articolo 37. Disposizioni sul verde privato

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

- Articolo 38. Disposizioni generali
- Articolo 39. Specificazioni

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

- Articolo 40. Occupazioni per manifestazioni
- Articolo 41. Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Articolo 42. Occupazioni con elementi di arredo
- Articolo 43. Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Articolo 44. Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Articolo 45. Occupazioni per attività di riparazione di veicoli
- Articolo 46. Occupazioni per traslochi
- Articolo 47. Occupazioni del soprassuolo
- Articolo 48. Occupazioni di altra natura
- Articolo 49. Occupazioni per comizi e raccolta di firme

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

- Articolo 50. Occupazioni con dehors
- Articolo 51. Occupazioni per temporanea esposizione
- Articolo 52. Occupazioni per esposizione di merci
- Articolo 53. Commercio in forma itinerante
- Articolo 54. Mestieri girovaghi

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

- Articolo 55. Disposizioni generali
- Articolo 56. Lavoro notturno
- Articolo 57. Spettacoli e trattenimenti
- Articolo 58. Circoli privati
- Articolo 59. Aree verdi
- Articolo 60. Abitazioni private
- Articolo 61. Strumenti musicali
- Articolo 62. Dispositivi acustici antifurto
- Articolo 63. Amministrazione degli stabili



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Articolo 64. Disposizioni generali
- Articolo 65. Tutela degli animali domestici
- Articolo 66. Protezione della fauna selvatica
- Articolo 67. Divieti specifici
- Articolo 68. Animali molesti
- Articolo 69. Mantenimento dei cani
- Articolo 70. Trasporto di animali su mezzi pubblici
- Articolo 71. Animali liberi
- Articolo 72. Circolazione di animali di sella e di veicoli a trazione animale

TITOLO VI – UTILIZZO DI MATERIALE COMUNALE

- Articolo 73. Prestito di materiale bibliotecario.
- Articolo 74. Prestito di segnaletica stradale

TITOLO VII – OGGETTI RINVENUTI

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 74. Entrata in vigore
- Articolo 75. Disposizioni transitorie
- Articolo 76. Abrogazioni



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la piu' ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2
Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) quiete pubblica e privata;
 - d) protezione e tutela degli animali;
 - e) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3
Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare é considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b) parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni é sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione

Articolo 4
Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco ovvero all'Unità Operativa competente.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
4. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta e permessi, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:
- a) personalmente al titolare o comunque alla persona che risulti il richiedente;
 - b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed osservate le norme di legge vigenti nelle materie oggetto dell'atto rilasciato;
 - c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed occupazioni permesse e di tenere sollevato l'Amministrazione concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione, autorizzazione, nullaosta o permesso accordato;
 - d) con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, quanto previsto dal comma 6 senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
 - e) l'anticipata cessazione e/o la rinuncia di quanto concesso od autorizzato, non dà diritto al rimborso dell'eventuale tributo versato.
5. Le concessioni e le autorizzazioni a carattere non permanente hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione. Le autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico, possono essere rilasciate per un periodo non superiore all'anno ed eventualmente rinnovate,



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



6. L'organo competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.
7. L'utilizzo dello stemma comunale e di fregiarsi della denominazione di uffici o servizi del Comune di Ronchi dei Legionari è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta. L'inottemperanza del divieto di fregiarsi delle insegne del Comune di Ronchi dei Legionari per contraddistinguere cose od attività private in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cosa od attività del Comune è punito con la sanzione pecuniaria da €100 a €2.500.

Articolo 5
Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Servizio Sanitario e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione comunale, personale di altri enti preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 6
Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione delle violazioni, gli interessati possono far pervenire al Comando del Corpo della Polizia Municipale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



leggi 24 novembre 1981, n. 689, e legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell'eventuale reiterazione della violazione.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
7. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
8. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Ronchi dei Legionari – Corpo della Polizia Municipale ovvero direttamente presso il Comando della Polizia Municipale. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
10. Gli organi Polizia che accertano una violazione al presente Regolamento, possono formulare inviti per fornire indicazioni o esibire documenti in merito alla violazione stessa. Chiunque senza giustificato motivo non ottemperi all'invito dell'Autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, per fornire indicazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni del presente Regolamento, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 150 a € 900.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ' DELL'AMBIENTE URBANO


SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7
Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
 - g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - j) usare materiali di recinzione o delle equivalenti opere di protezione che vengono genericamente denominati "offendicule" comprendenti, oltre al filo di ferro spinato, i chiodi, le punte o lance di legno, di ferro, di acciaio e di metalli in genere, i cocci di vetro le pietre taglienti od acuminate e simili o quant'altro possa cagionare pericolo o danno alla pubblica incolumità.
 - k) in luoghi pubblici od aperti al pubblico la lavatura dei veicoli a motore, carri e simili.
 - l) lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere su suolo pubblico, senza specifica autorizzazione dell'autorità competente.
 - m) gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.
 - n) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

- o) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
 - p) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - q) bagnarsi lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
2. Resta del pari vietato introdurre nel congegno di funzionamento delle fontane qualunque ostacolo che impedisca la fuoriuscita ed il deflusso dell'acqua e, nel congegno di funzionamento delle fontane automatiche, pure qualsivoglia ostacolo che impedisca al rubinetto di chiudersi.
 3. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c), n), j), p), q) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 500 oltre alla corresponsione delle spese di ripristino .
 4. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. d), e), f), h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15 a € 75
 5. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. i) è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15 a € 75 più le spese di ripristino nel caso di danneggiamento.
 6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett g), è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25 a € 150 La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario mediante il volantaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lettera g) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma sanzione amministrativa da € 100 a € 600.
 7. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. l), m), k), o) è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25 a € 150.
 8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 500.

Articolo 8
Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più' breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più' breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture,



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o in ogni modo verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

- d) procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.
 3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. c), d), e), f) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15 a € 100.

Articolo 9

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. La pulizia delle vetrine è consentita dalla chiusura serale alle ore 09.30 del mattino, l'occupazione con scale e sgabelli del suolo pubblico per tale incombenza è consentita senza autorizzazione
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità di almeno 50 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi purché non intralcino il passaggio dei pedoni. Detto cestino dovrà essere tenuto costantemente pulito e in ordine a cura dei proprietari ed acquistato a proprio carico Tali contenitori non sono soggetti alle norme sull'occupazione di suolo pubblico.
8. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



siano stati depositati. Il Sindaco, mediante apposita e motivata ordinanza, qualora i proprietari non vi abbiano già provveduto, potrà ordinare la recinzione dei terreni ed aree scoperte in genere all'interno del territorio urbano, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro, o comunque per altri motivi di pubblico interesse, in modo che nessuno vi si possa liberamente o tacitamente introdurre. In particolare, ciò avverrà qualora i terreni ed aree scoperte in genere siano ripetutamente oggetto dello scarico abusivo di rottami, di macerie e di materiale putrescibile, di residui industriali e di rifiuti in genere, fatte salvo ed impregiudicato quanto disposto dal D. L.vo 05/02/1997 n. 22

9. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. E' pure vietato vuotarvi i porta ceneri dei veicoli.
10. E' obbligo degli amministratori di condominio o degli abitanti degli stabili o, qualora questi manchino dei proprietari, di provvedere all'immediata rimozione, effettuando contemporaneamente un'accurata pulizia e disinfestazione delle superfici interessate, degli escrementi dei volatili esistenti sugli edifici privati e pubblici, sui muri contigui di cinta e sui marciapiedi.
11. Le case, i vicoli chiusi, i cortili, le chiostrine, gli anditi, i corridoi, i passaggi, le corti interne, i portici, le scale, le cantine, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici e, in genere, tutti i luoghi di ragione privata, devono essere tenuti costantemente puliti.
12. Salve le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, i luoghi di cui al precedente comma dovranno essere tenuti sgombri da rottami, spazzature, immondizie, imballaggi usati, residui di lavorazione, materie prime putrescibili e maleodoranti e/o inquinanti, letame, ossa o altre simili materie o prodotti, che ne impediscano l'uso normale o che possano produrre umidità, esalazioni maleodoranti ed ogni alterazione dell'area ambientale, ovvero inconvenienti igienici o evidente molestia al vicinato. Alla pulizia degli spazi di ragione privata sono tenuti in concorso i proprietari, gli inquilini e coloro che, per qualsiasi titolo, ne abbiano l'uso.
13. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
14. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
15. Il trasporto del letame, in particolare nel centro abitato, deve farsi utilizzando veicoli chiusi con coperchio o coperture e con le sponde alte almeno 50 cm. lineari.
16. I trasgressori, oltre ad essere assoggettati all'applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria, saranno obbligati a provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.
17. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 25 a € 150.
18. Chiunque violi le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 15 a € 100.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Articolo 10
Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, in conformità con il regolamento sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.-
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, nè depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.-
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.-
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali, commerciali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti speciali, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. È vietato introdurre cartoni e altri imballaggi simili nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Le utenze commerciali, artigianali, industriali e comunque qualsiasi attività produttiva che debba smaltire materiale da imballaggio tipo cartoni devono essere conferiti presso la discarica comunale.
8. Fatta salvo l'applicazione della normativa statale o regionale in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1°, 2°, 3°, 7° è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150 mentre per le violazioni di cui ai commi 4,5,6 si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 300.

Articolo 11
Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 5., vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15 a € 75.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 12

Modalità di impiego di antiparassitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, l'impiego degli antiparassitari è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
2. Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue;
3. All'interno dei centri abitati è vietato l'uso di prodotto antiparassitari appartenenti alla I e alla II classe tossicologica, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico;
4. L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanza superiore a 30 m. da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza, i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi di III e di IV classe, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, in assenza di vento nei vigneti e frutteti solo con l'impiego della lancia a mano e, nelle colture a terra (mais, soia), delle irroratrici a barra. Per irroratrici a barra o lancia a mano si deve intendere che tali strumentazioni devono essere esclusivamente ad utilizzo manuale e non muniti di motore
5. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato;
6. Qualora, nonostante le misure adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in più proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza;
7. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.
8. Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate, mediante appositi cartelli recanti la dicitura "COLTURA (O TERRENO) TRATTATA CON PRESIDII SANITARI";
9. E' vietata la preparazione di miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità e in corrispondenza di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.
10. Per ciò che attiene l'impiego di presidi sanitari nell'esercizio dell'agricoltura biologica valgono le norme particolari stabilite dalla L.R. 29 dicembre 1990, n. 59.
11. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2, 4, 5, 6, 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25 a € 150; chiunque violi i commi 3 e 9 è soggetto alla sanzione da € 50 a € 300; chiunque violi il comma 8 è soggetto alla sanzione da €15 a € 90.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Articolo 13

Accensione delle stoppie, degli sterpi, del seccume e debbi, nei boschi e nelle campagne.

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali e, dopo aver ottenuto la specifica autorizzazione, è comunque vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie, agli sterpi, al seccume e ai debbi prima del 15 ottobre e dopo il 28 febbraio, ad una distanza inferiore a 100 m. dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di granoturco, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile. Se l'accensione avviene nelle ore notturne, ovvero dopo le ore 22,00 e prima delle ore 06,00, la distanza dalle case può essere ridotta a mt. 60.
2. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo, nei modi ed alla distanza di cui al precedente comma, devono comunque essere osservate tutte le seguenti prescrizioni:
 - a) l'adozione di tutte le cautele necessarie alla difesa della proprietà altrui;
 - b) l'accensione deve essere effettuata personalmente dal proprietario o dal conduttore del fondo;
 - c) le operazioni di accensione, di sorveglianza e di spegnimento non possono essere compiute da persona minore di età;
 - d) chi ha acceso il fuoco deve assistere personalmente, costantemente e con il numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento. Durante tutto il compimento dell'operazione, le persone anzidette non dovranno fumare;
 - e) la persona o le persone interessate alle operazioni di accensione, sorveglianza e spegnimento dei fuochi dovranno essere munite di idoneo numero di estintori pronti per l'uso; E' indispensabile, nelle immediate vicinanze dei fuochi, avere a disposizione una quantità sufficiente di acqua, quale mezzo estinguente, utilizzabile dalle persone interessate all'accensione dei fuochi.
 - f) dovrà essere vietato l'accesso agli estranei nell'area interessata dalle operazioni, dall'inizio alla conclusione delle medesime;
 - g) l'accensione dovrà avvenire in presenza di condizioni atmosferiche normali e, comunque, non in presenza di vento o sussistendo condizioni di clima particolarmente asciutto. Qualora il vento inizi a soffiare il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
 - h) del pari, il fuoco dovrà essere immediatamente spento quando il fumo che esso emana invada la sede stradale o ferroviaria, la proprietà altrui, ovvero, comunque, cagioni danno o molestia alle persone, agli animali e alle cose;
 - i) l'accensione, inoltre, al margine della zona da bruciare dovrà essere preceduta dalla creazione di una fascia di sicurezza priva di vegetazione e di fogliame, isolata con solchi di aratro o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco e, comunque, idonea ad evitare che esso si propaghi al bosco, alla proprietà altrui, alle vie di comunicazione, ecc.;
 - l) il fuoco, infine, dovrà avere dimensioni contenute.
- 3 Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50 a € 300; chiunque violi il comma 2 lett. a),b),c),d),e),f),,j) è soggetto alla sanzione da € 25 a € 150; chiunque violi il comma 2 lett. g),h),i) è soggetto alla sanzione da €50 a € 300.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Articolo 14
Giochi pirici e "Seime"

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali è vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.
2. E' proibito, inoltre, gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi od altri oggetti accesi.
- 3 L'accensione di falò fuochi epifanici ("seime") deve sempre essere autorizzato, nonché l'utilizzo di torce, fiaccole, ecc., anche durante lo svolgimento di cortei, processioni, manifestazioni e simili sono sempre subordinati al previo ottenimento della autorizzazione rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza e all'osservanza delle prescrizioni in questa contenute.
- 4 Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50 a € 300.

Articolo 15
Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili.

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
- 3 La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento non fossero attuate.
- 4 Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50 a € 300.

Articolo 16
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili.

1. I depositi e i luoghi di vendita dei combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o da cortile.
2. Di norma, i depositi e i magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato. Per essi è pure necessario ottenere il rilascio del "certificato di prevenzione incendi".
3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato, se i locali sono provvisti di fitta rete metallica alle finestre e queste siano



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



facilmente accessibili ed apribili, nonché coperti da volta reale, con pareti e soffitta di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

- 4 Salvo eccezioni debitamente autorizzate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è vietata ogni diretta comunicazione con scale di impegno o di disimpegno di locali di abitazione.
- 5 Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50 a € 300.

Articolo 17

Detenzione di combustibili in casa di abitazione od altri edifici.

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione, in piccola quantità, di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di impegno o di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio, di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
2. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici, in ogni caso facilmente accessibili ed apribili, devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolato in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili o combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
3. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali infiammabili o facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse, o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
4. Le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
5. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e regolamenti in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".
- 6 Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25 a € 150.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Articolo 18

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e negli scantinati.

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.
2. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.
- 3 Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25 a € 150.

SEZIONE III - NORME DI TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA E DELLE PERSONE

Articolo 19

Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi.

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.
2. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di 50 cm. lineari deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.
3. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele, onde evitare danni alle persone.
4. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25 a € 150.

Articolo 19 bis

Divieto di fumo

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è fatto assoluto divieto di fumare in tutti gli esercizi e locali pubblici o aperti al pubblico.
2. In tutti gli esercizi e locali pubblici o aperti al pubblico, a cura del responsabile dell'ufficio o del titolare del locale, dovrà essere apposto uno specifico cartello con il quale si informano gli utenti del divieto di fumare nel quale sia iscritta anche la sanzione prevista
3. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25 a € 250; se l'infrazione viene commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni la sanzione viene raddoppiata.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



4. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 200 a € 2000.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento in materia di divieto di fumo si applicano le norme della L.448 del 28 dicembre 2001.

Articolo 20

Manutenzione dei muri, dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici.

1. I muri, i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati, in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.
3. I pluviali di gronda non possono scaricare le acque sulla pubblica via o sul suolo pubblico e devono essere collegati al sistema fognario dell'edificio.
4. I proprietari di edifici hanno l'obbligo di pulire periodicamente, almeno ogni due anni, le canne fumarie dei caminetti e delle stufe onde evitare la dispersione della caligine nell'aria. L'avvenuta pulizia, a richiesta dei funzionari, dovrà essere documentata con fattura o con auto certificazione. Nel caso le canne fumarie siano fatte di materiale contenente amianto (eternit) la pulizia deve essere effettuata solamente da ditte specializzate adottando tutte le cautele del caso.
5. Il Comune può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio comunale competente.
6. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio, con rivalsa delle spese.
7. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50 a € 300.

Articolo 21

Manutenzione di aree di pubblico transito.

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o su griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto al Comune.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.
3. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25 a € 150.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Articolo 22

Segnalazione e riparazione di opere di costruzione.

1. Fatte salve le leggi speciali in materia e le eventuali e particolari prescrizioni impartite dagli Uffici Comunali competenti e dall' Azienda per i Servizi Sanitari, è fatto obbligo quando si intraprende una costruzione nuova od il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione od autorizzazione edilizia rilasciata.
2. Le recinzioni di cantiere devono rimanere efficienti sino all'ultimazione dell'opera e, durante la notte, dovranno essere evidenziate con uno o più fanali che dovranno essere affissi e rimanere accesi.
3. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidalmente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.
4. E' fatto obbligo di esporre nella tabella di cantiere, oltre a quando previsto dalla legislazione vigente, anche il n° di telefono del responsabile di cantiere, il nominativo del responsabile della sicurezza e gli estremi dell'autorizzazione dell'A.R.P.A..
5. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100 a € 600.

Articolo 23

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi.

1. I portici, i sottoportici, le scale, gli anditi, i cortili dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne convenientemente illuminati.
2. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calare del sole.
3. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 15 a € 90.

Articolo 24

Innaffiamento di marciapiede. Modalità a tutela della pubblica incolumità.

1. E' vietato l' innaffiamento del suolo pubblico in tempo di gelo.
2. E' vietato bagnare i sottoportici ed i marciapiedi in misura soverchia, in modo che ne risulti incomodo ai passanti e lasciare scorrere l'acqua delle case sotto i portici e sui marciapiedi stessi.
3. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 15 a € 90.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Articolo 25

Custodia dei bambini e delle persone incapaci - divieto di far trasportare oggetti non proporzionati all'età o alle forme del mezzo trasportante.

1. In ogni luogo pubblico i bambini di età inferiore ai 6 anni e le persone incapaci per età o malattia non debbono essere lasciati senza custodia.
2. E' vietato far trasportare oggetti che, per volume o peso, siano manifestamente sproporzionati all'età ed alla forza di chi deve portarli ovvero alle forme del mezzo trasportante.
- 3 Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 150 a € 900.

Articolo 26

Indicazione degli scavi aperti sul suolo pubblico. Depositi di materiale.

1. Per ciò che attiene gli scavi aperti ed i depositi di materiale in genere sulle strade e sue pertinenze vale quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.
2. In ogni caso gli scavi ed i lavori su suolo pubblico dovranno essere autorizzati e se non si possano chiudere stabilmente durante il giorno, dovranno essere sbarrati o chiusi alla superficie durante la notte. Essi dovranno inoltre essere indicati ai veicoli ed ai passanti, di notte, anche con gli appositi segnali e con dispositivi luminosi a luce gialla che devono essere visibili durante le ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilità.
3. Le stesse disposizioni valgono per gli assiti, le sbarre, i depositi di materiali creati su spazi pubblici.
4. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50 a € 300.

Articolo 27

Collocamento di addobbi, festoni, lumi, ecc.

1. La collocazione di addobbi, festoni, lumi, ecc., in particolar modo in occasione delle feste tradizionali o di altre occasioni, lungo od in vista delle strade comunali, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune.
2. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50 a € 300, nel caso non venga rispettato quanto previsto nell'autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa .da € 25 a € 150.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Articolo 28

Animali pericolosi - Custodia di animali in transito.

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nel Comune, se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e, inoltre, seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione. In particolare, gli animali feroci come tigri, leoni, ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.
2. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 150 a € 900.

Articolo 29

Collocamento di cartelli ed iscrizioni.

1. Salve le norme del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, e del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato alla autorizzazione comunale, e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.
2. E' vietata la collocazione di materiale pubblicitario di qualsiasi specie, su infissi e supporti che siano di pubblica utilità quali ad esempio: pali dell'illuminazione pubblica, pali della segnaletica, pali di fermata di mezzi pubblici, edifici pubblici, arredo urbano, ecc,
3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
4. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi o, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
5. E' consentita l'apposizione provvisoria di cartelli pubblicitari inferiori a mq. 0,50 previo preavviso all'ufficio competente di almeno 5 giorni. Entro tale termine l'ufficio potrà esprimere parere negativo.
6. In particolari occasioni può essere concesso, in deroga all'art.48 c.3 del D.P.R. 495/92, che il numero delle preinsegne installate sulla stessa struttura sia elevato fino ad un massimo di dieci.
7. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo al comma 1, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100 a € 600; chi viola le disposizioni del commi 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 150 a € 900, chi viola le disposizione dei commi 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25 a € 150. Oltre alla sanzione pecuniaria si applica la sanzione accessoria della rimozione del materiale pubblicitario che sarà disposto direttamente dall'agente accertatore e



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



conservato nei locali del Comando. Le spese saranno addebitate al contravventore ed all'obbligato solidale.

Articolo 30
Collocamento di targhe o lapidi commemorative.

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario presentare una denuncia di inizio d'attività, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.
2. A questo scopo dovranno venire sempre presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso, l'Amministrazione comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.
3. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100 a € 600.

Articolo 31
Animali macellati e trasporto di carni.

1. Salvo quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienica, sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe, negozi, ecc. bestie macellate, interiora ed altri parti di animali.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di mezzi adeguati, autorizzati dal competente ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.
3. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50 a € 300.

Articolo 32
Carico e scarico delle merci.

1. Il carico e lo scarico delle merci deve avvenire senza provocare intralcio alla circolazione e ove possibile negli appositi spazi. Le operazioni di carico e scarico non devono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario, e comunque nel rispetto delle norme del Codice della Strada.
2. Degli appositi spazi, destinati allo carico e scarico, possono usufruire esclusivamente gli operatori del settore ed i veicoli adibiti allo scopo.
3. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25 a € 300.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Articolo 33

Divieto di giochi sul suolo pubblico.

1. Salvo quanto specificatamente previsto per le strade dal Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni sul suolo pubblico è comunque vietato giocare con oggetti o con animali, usare tavole, pattini, trampoli ed altri acceleratori di andatura e compiere qualsiasi esercitazione sportiva, quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità.
2. In relazione a quanto detto al precedente comma fanno eccezione i luoghi appositamente attrezzati o comunque destinati dal Comune a fine ludico o sportivo.
3. E' vietato lo svolgimento di manifestazioni sportive e la pratica sportiva del genere motocross e " war games – soft air –" in zone soggette a vincolo idrogeologico ed ambientale o presso manufatti, trincee ed edifici, soggetti a vincolo della Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Culturali. Tale divieto per le sopracitate manifestazioni e pratiche sportive è esteso nella landa carsica anche ai terreni soggetti ad uso civico o comunque compresi in partite tavolari in cui risultano iscritti dei diritti di uso da parte delle popolazioni locali.
4. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del c.1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 15 a € 90.
5. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del c.3 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100 a € 1000.

Articolo 34

Manutenzione delle facciate degli edifici

1. Fatto salva l'applicabilità di norme speciali, a salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su aree pubbliche, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione .
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono ,degrado e/o pericolo delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il responsabile del servizio preposto al controllo, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
4. L'apposizione dei numeri civici è obbligatoria, i proprietari sono responsabili della loro conservazione e pulizia. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne, agli stessi è fatto obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150 mentre la violazione di cui ai commi 3 e 4 la sanzione prevista prevede una somma da € 15 a € 100.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Articolo 35
Tende su facciate di edifici

1. L'Amministrazione Comunale, con proprio atto, può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate ovvero ove essa è subordinata ad autorizzazione o al rispetto di specifiche prescrizioni.
2. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione.
3. Salva l'autorizzazione di norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da €50 a € 300.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 36
Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) introdursi e sostare nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedi;
 - b) condurre cani non assicurati da guinzaglio fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili.
 - c) condurre i cani di grossa taglia sprovvisti di museruola.
 - d) le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni che dovrà essere effettuata ogni qualvolta si renda necessario;
 - e) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi,
 - f) guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante, agli immobili ed in generale agli arredi urbani;
 - g) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - h) gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
 - i) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
 - j) fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 14;
 - k) nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro cittadino, attrezzate con giochi destinati ai bambini il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi;
 - l) procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



- m) fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di ruotine laterali posteriori, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. b),c),d) f),g),h),j),k) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15 a € 100 mentre la violazione di cui alle lett. a),e),l) comporta la sanzione amministrativa da € 50 a € 300.

Articolo 37
Disposizioni sul verde privato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale o comunque su aree aperte al pubblico, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissoria della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla strada, o sull'area pubblica.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di centimetri 20.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data della contestazione o della notifica del verbale.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, 2, 4, 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150 mentre la violazione di cui al comma 3 la sanzione prevista prevede una somma da € 15 a € 100.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Articolo 38
Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico e comunque i beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici e relative pertinenze;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate ovvero non delimitate in modo da rendere evidente a terzi il limite della proprietà privata;
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel 2° comma, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
5. Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione anche in relazione alla quiete pubblica o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze cui al comma 3.
7. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
8. Fermo restando quanto stabilito del Regolamento comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



circostanze.

9. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dalla normativa in materia tributaria.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15 a € 90.
11. Per gli effetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs 29.10.1999, n. 490, le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l'esercizio del commercio su aree pubbliche non è consentito, salvo deroga con particolari limitazioni.

Articolo 39
Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 38 si distinguono in:
 - a) Temporanee, sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di durata inferiore all'anno, nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici. Le occupazioni temporanee sono rinnovabili, a tale scopo il titolare della concessione- autorizzazione deve presentare apposita istanza almeno quindici giorni prima della scadenza. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme previste nel Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi;
 - b) Permanenti che si distinguono in quelle di durata permanente, costituite dalle occupazioni stabili con o senza manufatti o impianti, i passi carrai e gli accessi carrai autorizzati, e le occupazioni effettuate con atto di concessione o autorizzazione di durata superiore all'anno.
2. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme del Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi se l'occupazione avviene su strada pubblica o aperta al pubblico passaggio ovvero con le sanzioni previste dal D.Lgs 504/93 e regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico al di fuori della sede stradale.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. A prescindere dalle procedure di risarcimento per l'eventuale danneggiamento del suolo pubblico e dell'obbligo di ripristino dei luoghi, fatta salva l'applicazione di norme speciali, la violazione delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 a € 450.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Articolo 40

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità' di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità' di smaltimento dei rifiuti; indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui al successivo comma 5..
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più' ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. La mancata ottemperanza a quanto precede, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 a carico del rappresentante dei promotori ed in concorso con l'eventuale associazione promotrice della manifestazione.-
7. Le manifestazioni quali circhi e Luna Park e di spettacolo viaggiante devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito fatti installare dai richiedenti. Tale disposizione può essere derogata qualora il numero di attrazioni non sia superiore a tre e quando in zona sia disponibile un esercizio pubblico dotato di servizi igienici. La mancata ottemperanza dalle disposizioni del presente comma comporta il diniego all'autorizzazione ovvero la sua revoca qualora sia già rilasciata.-
8. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico, è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale prestato a garanzia è svicolato dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
9. Nel caso vengano installati strutture mobili, con o senza impianti elettrici e di distribuzione di gas, deve essere presentata una dichiarazione di corretta installazione o collaudo sottoscritta



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



da un tecnico abilitato. Fatto salva l'applicazione di norme speciali la violazione al presente comma comporta una sanzione pecuniaria da € 50 a € 300 ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione.

10. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata dal Regolamento comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, quando applicabile, e da specifiche disposizioni emanate.

Articolo 41

Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Articolo 42

Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale e che mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Fatta salva l'applicazione delle norme statali e comunali specifiche nel caso di occupazione non autorizzata, chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 200 nonché all'obbligo del ripristino dei luoghi. Sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice della Strada.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono in tal modo migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici dai competenti uffici.

Articolo 43

Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva autorizzazione per l'occupazione che può essere contestuale per l'occupazione e per la pubblicità. Qualora le disposizioni in materia non vengono ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada e relativa sanzione accessoria del ripristino dei luoghi ovvero le procedure di cui all' art. 62, comma 4 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



2. Nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo e dimensione può essere collocata, anche provvisoriamente, ad una distanza inferiore a mt.3 dalla carreggiata.
3. Gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline o pensiline di fermata autobus possono essere collocate ad una distanza non inferiore a mt.1,20 dalla carreggiata e comunque deve rimanere uno spazio sufficiente al libero transito di una carrozzella.
4. Le transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario inferiore a mq.3 possono essere posizionate, previa autorizzazione, in deroga alle distanze sopracitate.
5. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può' altresì' essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Si applicano le sanzioni e le procedure di cui all'ultimo capoverso del comma che precede.
6. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità e TOSAP. Nel caso di violazione , si applica la procedura di cui al quanto comma dell'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446.
7. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
8. Nell'ambito ed in prossimità' dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può' essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo rilascio dell'autorizzazione o del parere favorevole della sovrintendenza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 29.10.199 n.490.

Articolo 44
Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità', l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale nonché', quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale che deve rilasciare l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico. L'inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa da € 100 a € 600 a carico dell'ente erogatore e dell'impresa incaricata dei lavori.-
2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità' di esecuzione del medesimo, la superficie occupata e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 15 giorni prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può' disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti; in particolare per gli assi viari principali, può essere



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



imposta la prescrizione dell'effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. Se i lavori hanno una durata superiore a sette giorni di calendario, è obbligatorio esporre il cartello di cantiere recante le seguenti indicazioni: Ente proprietario del suolo; estremi dell'ordinanza o di altro atto autorizzatorio; denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; inizio e termine previsto dei lavori, recapito e numero telefonico del responsabile di cantiere.
5. La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 21 del Codice della Strada quando avviene sulla sede stradale ovvero con la sanzione del pagamento di una somma da € 200 a € 1200 quando l'intervento avvenga su suolo pubblico o aperto al pubblico ancorché non aperto alla circolazione veicolare, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche in materia
6. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Articolo 45

Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via non è consentita. La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150. Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero, se al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica in concorso con il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi su aree pubbliche.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento attività di carrozziere. Qualora attività di carrozzeria avvengano al di fuori dei locali dell'esercizio con emissione di rumori, vapori ed odori, fatta salva l'applicazione di norme speciali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 300. Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero, se al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica in concorso con il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi su aree pubbliche.
3. Qualora nel corso delle citate operazioni venga provocata la perdita di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 200.-



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Articolo 46

Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, al Corpo di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. L'istanza deve essere presentata almeno 72 ore prima dell'effettuazione dell'occupazione.-
3. Accertato che nulla osti, la Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto l'autorizzazione e provvede a darne comunicazione all'ufficio competente.-
4. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata. La mancata ottemperanza è sanzionata con il pagamento di una somma da € 25 a € 150.-

Articolo 47

Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Codice della Strada, dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.
4. Per le insegne di esercizio è sufficiente l'autorizzazione al messaggio pubblicitario rilasciata dal competente ufficio
5. I cartelli, le preinsegne e gli impianti di esercizio di cui all'art.47 del DPR 495/92 necessitano di autorizzazione al messaggio pubblicitario ed alla successiva presentazione di una D.I.A. al competente Ufficio.
6. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25 a € 150.

Articolo 48

Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione.
3. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50 a € 300.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Articolo 49

Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 15 giorni prima.
2. Nel caso in cui l'occupazione sia inferiore a mt. 0,50 o durante il periodo di apertura dei comizi elettorali, è necessario darne comunicazione all'ufficio competente almeno 72 ore prima.
3. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale possono essere individuati luoghi per l'occupazione di cui al presente articolo.
4. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50 a € 300.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ' COMMERCIALI

Articolo 50

Occupazioni con dehors

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
2. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal Regolamento Urbanistico Comunale, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica, e nel rispetto della legge per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
3. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1. si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento edilizio comunale.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo può essere stagionale o permanente e non può comunque protrarsi oltre il periodo stabilito. Può essere rinnovata a domanda del titolare interessato.
5. Le suddette autorizzazioni sono comunque soggette al pagamento della TOSAP.
6. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100 a € 900.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Articolo 51

Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può' essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché', quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.-
2. In tali esposizioni non può' in alcun modo svolgersi attività', anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. La mancata ottemperanza è punita , fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, con la sanzione amministrativa da € 100 a € 600.-
4. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per esposizioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Articolo 52

Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può' essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza per il transito pedonale, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci durante l'orario di apertura al pubblico, purché' il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato e, in larghezza, per lo spazio occupato dal foro commerciale aumentato di un terzo ai lati dello stesso, purché non occupi passi carrai, accessi pedonali o vetrine di altre attività commerciali nel rispetto del Regolamento d'igiene e, rimanga uno spazio di almeno 1 metro per il libero transito dei pedoni.
2. I generi alimentari non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. E' comunque vietata l'esposizione all'aperto di carne, pesce, pane, pasta e dolci, conserve e, in genere, qualsiasi sostanza alimentare che si consumi senza previa cottura, lavaggio e dipellamento in particolare per quel che concerne frutta e verdura
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico - ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
6. Fatta salva l'applicazione di normativa speciale in materia, la violazione di cui al presente



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.-

Articolo 53
Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse di cui all'articolo 24 del Regolamento comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche
 - c) a tutela della igiene dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 300 dai servizi igienici e a metri 500 dai depositi di rifiuti;
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.
3. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25 a € 150.

Articolo 54
Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare ovvero agli accessi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nell'orario previsto dall'articolo 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di pubblicità fonica.
4. Qualora le suddette esibizioni creino intralcio si dispone la sospensione delle stesse e lo spostamento ad altra località. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.-



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Articolo 55
Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. Gli Uffici Comunali o l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli Uffici comunali o dell'Azienda Sanitaria Locale, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Articolo 56
Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 7 e durante le giornate festive.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative nell'orario di cui al comma 1 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 a € 500.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Articolo 57
Spettacoli e trattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, è comunque imposta una limitazione massima alle ore 23:00, salvo motivata autorizzazione rilasciata dall'Ufficio comunale competente previo parere scritto dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.).
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 a € 500.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150 a € 1.000.

Articolo 58
Circoli privati

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8;-
 - b) devono vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 500.

Articolo 59
Aree Verdi

1. È vietato l'utilizzo di campi da gioco, siti nelle aree verdi adiacenti a zone residenziali, in modo tale d'arrecare disturbo alla quiete pubblica, in particolare tra le ore 22:00 e le ore 08:00, nell'intero anno solare, e tra le ore 13:00 e le ore 16:00 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Articolo 60
Abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22:00 e le 07:00, ovvero le ore 08:00 delle giornate festive, e tra le ore 13:00 e le ore 16:00 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.-
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7:00, ovvero le ore 8:00 delle giornate festive e dopo le ore 22:00 e tra le ore 13:00 e le ore 16:00 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
6. È vietato tenere animali che, specialmente di notte, recano disturbi al vicinato. Per la violazione si applicano le norme di cui all'articolo 68.-
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Articolo 61
Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 13:00 alle ore 16:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Articolo 62

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 , è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Articolo 63

Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili con un numero superiore a quattro appartamenti deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.-
2. I proprietari degli immobili che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 64

Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli qualora necessari il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'A.S.S.. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Articolo 65

Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme specifiche, dal Regolamento Veterinario e di Igiene è vietato allevare animali domestici senza la prescritta autorizzazione. La detenzione di animali da cortile tipo galline o conigli per uso familiare è permessa, salvo comunicazione agli Uffici Comunali competenti e comunque in ogni caso devono essere garantite condizioni igieniche tali da non recare disturbi e disagi.
3. È vietato abbandonare animali domestici.
4. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 600; per le violazioni di cui al comma 2 e 4 la sanzione consiste nel pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Articolo 66

Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300; per le violazioni di cui ai commi 2 e 4 la sanzione consiste nel pagamento di una somma da € 25 a € 150.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Articolo 67
Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
4. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
6. È fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
7. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
8. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie, È vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150, per le violazioni di cui al comma 8 fatta salva la normativa specifica in materia, la sanzione consiste nel pagamento di una somma da € 100 a € 600.

Articolo 68
Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Articolo 69
Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.
4. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
6. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti. in terrazzi o balconi relativamente alla razza ed alla mole.
7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di raccogliere e depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
8. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
9. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
10. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 625.
11. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.
12. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15 a € 90.
13. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 6, 7,8,9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Articolo 70

Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Articolo 71

Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici nelle aiuole nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15 a € 90, chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza sindacale di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Articolo 72

Circolazione di animali da sella e veicoli a trazione animale

1. La circolazione di animali da sella e dei veicoli a trazione animale può svolgersi solamente:
 - a) da conducenti che abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 115 c.1 del Codice della Strada;
 - b) con animali idonei allo scopo dal punto di vista veterinario;
 - c) con veicoli regolarmente omologati;
 - d) in possesso di assicurazione R.C. conto terzi;
 - e) nel rispetto della massima pulizia dei luoghi;
 - f) nel rispetto dell'integrità e sicurezza delle persone, degli animali, del traffico e delle cose.
2. I conducenti dovranno avere con se ed esibire, ad ogni richiesta degli operatori di polizia i sotto elencati documenti:
 - a) documento valido di identità;
 - b) certificato di sana e robusta costituzione del conducente rilasciato dal medico dall'A.S.S.;



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



- c) certificato veterinario dimostrante l'idoneità dell'animale allo scopo a cui è preposto rilasciato da veterinario dell'A.S.S.;
 - d) certificato di omologazione del veicolo;
 - e) polizza di assicurazione R.C. conto terzi;
3. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15 a € 90. Il trasgressore ha l'obbligo di esibire all'Ufficio accertatore i documenti mancanti entro i termini stabiliti.
 4. Tali conducenti dovranno provvedere all'immediata ed accurata pulizia qualora gli animali avessero ad insudiciare. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque non ottemperi le disposizioni contenute nel presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €15 a € 90. Il contravventore incorre nella sanzione accessoria del ripristino immediato dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza si provvede d'ufficio addebitando le spese al contravventore.
 5. Durante la circolazione stradale gli animali dovranno essere ferrati ed i ferri muniti di rivestimento in gomma o altro sistema idoneo ad evitare scivolamenti sul suolo lastricato o asfaltato. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque non ottemperi le disposizioni contenute nel presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €30 a € 180.
 6. La velocità e la condotta di conduzione, dovrà essere regolata in modo da non creare alcuna situazione di pericolo e all'occorrenza dovrà consentire l'arresto immediato.
 7. In presenza di traffico particolarmente intenso, il conducente dovrà mettere in atto un comportamento idoneo ad evitare intralcio alla circolazione stradale ed al costante controllo dell'animale.
 8. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, chiunque violi le disposizioni dei commi 6 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 15 a € 90.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



TITOLO VI – UTILIZZO DI MATERIALE COMUNALE

Articolo 73

Prestito di materiale bibliotecario

1. Ogni cittadino, titolare di tessera del Sistema Bibliotecario del Monfalconese, può richiedere presso le biblioteche comunali il prestito di libri, di norma, fino ad un massimo di due opere per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. L'utente che non restituisce nel tempo prestabilito i libri della biblioteca è tenuto al pagamento di una sanzione da € 1,25 a € 7,50 dall'ottavo al trentesimo giorno di ritardo, di € 5,00 a € 30,00 oltre il trentesimo di ritardo.
3. Nel caso che l'utente non riconsegna i volumi chiesti in prestito è tenuto al risarcimento del valore corrente dell'opera oltre alla sanzione prevista per la ritardata restituzione.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme contenute nel Regolamento del Servizio di prestito del Sistema Bibliotecario del Monfalconese.

Articolo 74

Prestito di segnaletica stradale e similari

1. Quando in seguito ad ordinanza o concessione è necessario porre della segnaletica stradale o similare, se l'Amministrazione Comunale ne dispone, il materiale può essere concesso in prestito previa richiesta dell'interessato e fino alla disponibilità, dietro corrispettivo di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.
2. Il richiedente dovrà riconsegnare il materiale prestato entro i tempi stabiliti ed integro. Il prestito è comunque subordinato alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura di danni eventualmente arrecati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici di volta in volta, in relazione al tipo di materiale prestato. Il deposito cauzionale è svincolato dopo la verifica dell'integrità del materiale.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



TITOLO VII - OGGETTI RINVENUTI

Art. 75

Disposizioni generali

1. Nell'ambito del Comune opera l'ufficio Oggetti Rinvenuti, per brevità di seguito denominato Ufficio, con il compito di ricevere, catalogare e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del comune di Ronchi dei Legionari, a norma delle disposizioni previste dagli articoli 927 e seguenti del codice civile.
2. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Ufficio deve essere accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.
3. Tutti gli oggetti, eccetto chiavi, occhiali, agende anonime, portafogli senza documenti provenienti dalle Poste, sono annotati su appositi registri. Su tali registri sono trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto.
4. Gli oggetti privi di valore, dopo un periodo massimo di novanta giorni, saranno alienati ed inviati alla distruzione.
5. Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, collane, braccialetti, macchine fotografiche, telefoni cellulari, sono custoditi in appositi armadio chiusi a chiave o cassaforte.
6. Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile, l'Ufficio provvederà dopo 48 ore di giacenza alla sua distruzione, facendone annotazione sul registro.
7. Analoga procedura verrà seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate.
8. L'Ufficio dovrà sempre verificare il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo, ove occorra, anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valigie. Tale operazione è d'obbligo per evitare il deposito presso l'ufficio di sostanze pericolose o nocive.
9. Nel caso vengano trovate sostanze pericolose, nocive o sospette, l'ufficio provvederà ad avvisare le competenti autorità e, se necessario per motivi di sanità e sicurezza, alla distruzione immediata dell'oggetto.
10. Dell'apertura e delle eventuali procedure seguite deve essere redatto regolare verbale che verrà allegato al verbale di consegna.

Articolo 76

Ciclomotori e biciclette

1. Le biciclette, i ciclomotori e veicoli simili sono assimilabili alle cose mobili.
2. Qualora si presenti, durante il periodo di giacenza del ciclomotore o della bicicletta il proprietario per il ritiro, dovrà fornire all'Ufficio oltre alla sua identità, anche i dati propri del veicolo, l'eventuale denuncia di smarrimento, l'esibizione del certificato di conformità ed ogni quant'altro ne comprovi la proprietà.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



3. Sia il proprietario che il ritrovatore, per il ritiro dei veicoli dovranno pagare le spese di deposito previste dalle tariffe vigenti.
4. All'atto del ritiro del veicolo sarà rilasciata ricevuta numerata del registro di giacenza.

Articolo 77

Restituzione di documenti

1. Qualora trattasi di documenti relativi a persone residenti nel Comune di Ronchi dei Legionari, l'Ufficio è tenuto ad inviarne comunicazione agli interessati, ma non a predisporre ricerche anagrafiche quando gli stessi risultano sconosciuti all'indirizzo; fanno eccezione i passaporti perché privi dell'indirizzo del proprietario.
2. Per i residenti in altri Comuni verrà effettuata la spedizione dei documenti al Sindaco del Comune di appartenenza a mezzo posta o con altro mezzo con spese a carico del destinatario.
3. Per quanto concerne documenti contenuti in borse, verranno trasmessi solo i documenti e l'interessato sarà portato a conoscenza del deposito presso l'Ufficio di quanto di sua pertinenza, che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona munita di delega scritta.
4. Per i documenti appartenenti a stranieri, si provvederà all'invio degli stessi ai relativi Consolati od Ambasciate a mezzo posta ordinaria.
5. Tutti i documenti resteranno a disposizione degli interessati per un periodo massimo di novanta giorni dalla data di consegna all'Ufficio, dopo di che si provvederà alla trasmissione dei documenti stessi ai vari uffici emittenti.

Articolo 78

Restituzione degli oggetti al proprietario

1. L'ufficio deve accertarsi che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro.
2. Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire a richiesta la denuncia di smarrimento o furto fatta alle competenti autorità di P.S.
3. Non è ammessa descrizione degli oggetti o richiesta di particolari a mezzo telefono.
4. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti a magazzino né prendere visione di chiavi, foto, agende o altro senza l'autorizzazione degli addetti all'Ufficio stesso. Così pure persone estranee all'Ufficio non possono, senza autorizzazione, esaminare, fotografare o comunque prendere visione degli oggetti trovati.
5. L'Ufficio non è tenuto a fornire alcun chiarimento sugli oggetti depositati.
6. L'ufficio annoterà, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto, informando l'interessato dell'opportunità di avvertire l'Ufficio o il Comando presso cui è stato denunciato il furto o lo smarrimento di quanto ritirato.
7. Chi ritira l'oggetto firmerà la ricevuta.
8. L'Ufficio rimane del tutto estraneo agli eventuali rapporti intercorrenti ai sensi dell'art. 930 del C.C. tra proprietario e ritrovatore.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Articolo 79

Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio del comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro TRE mesi dalla data predetta.
2. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata all'accertamento della sua identità personale e deve esibire la ricevuta rilasciata dall'Ufficio.
3. Non possono pretendere la consegna della cosa ritrovata i vigili urbani, gli agenti di P.S. i Carabinieri, gli appartenenti a tutte le forze di Polizia, degli Enti Pubblici, delle Aziende di diritto pubblico, i custodi ed inservienti di pubblici uffici, di mostre e manifestazioni in genere per gli oggetti ivi smarriti, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico, per quanto ritrovato all'interno delle vetture.
4. Chi ritira l'oggetto firmerà la ricevuta.

Articolo 80

Acquisto della proprietà da parte del Comune

1. Decorsi i termini previsti dall'art.83 comma 1° senza che il ritrovatore si sia presentato a reclamare l'oggetto, questo passerà di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
2. Tutte le somme di denaro residue saranno versate all' Tesoreria Comunale dopo che l'ufficio di Ragioneria, opportunamente informato, avrà emesso la relativa reversale per l'incasso.
3. Il denaro straniero quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, verrà cambiato in valuta corrente ed andrà a sommarsi all'importo sopracitato.

Articolo 81

Ritrovamento di targhe

1. Quando vengono depositate all'Ufficio targhe di autoveicoli, motoveicoli o simili immatricolati al P.R.A. si procederà come segue:
 - a) per le targhe di veicoli e per i contrassegni di ciclomotori di cittadini residenti nella provincia di Gorizia, sarà inviata comunicazione al proprietario del relativo ritrovamento e lo potrà ritirare nell'Ufficio;
 - b) per le targhe di veicoli e per i contrassegni di ciclomotore di cittadini residenti fuori dalla provincia di Gorizia, l'ufficio invierà nei modi previsti dall'art.77 comma 2°, le targhe e contrassegni al relativo comune per la consegna.

Articolo 82

Stima degli oggetti di valore

2. La stima degli oggetti di valore viene fatta d'ufficio.
3. Quando si presume che l'oggetto abbia un valore rilevante, un perito di fiducia scelto dall'Ufficio, dopo una attenta ricognizione stabilirà l'effettivo valore dell'oggetto.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 83
Entrata in vigore

1. Dopo la sua regolare pubblicazione, il presente Regolamento entra in vigore il 02 gennaio 2003.

Articolo 84
Disposizioni transitorie

1. L'affissione dei dati inerenti l'amministrazione degli stabili di cui all'articolo 63 deve avvenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 85
Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.